Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea - Cesana Torinese (Torino) Modifica dello Statuto, Art. 6 e Art. 17

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6/2021 del 20/07/2021

Testo in vigore.

Art. 6 Composizione del Consiglio

- 6.1 Il Consiglio dell'Unione è composto da 7 membri e garantisce la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.
- 6.2 Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.
- 6.3 Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti con votazione palese, cui partecipa anche il sindaco, il rappresentante del Comune nel consiglio dell'unione.
- 6.4 Alle minoranze spetta un rappresentante. Il rappresentante delle minoranze è eletto dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; nel caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. La Conferenza straordinaria e' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune sede dell'unione ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze. Se nella prima seduta non viene raggiunto il quorum richiesto, viene convocata una seconda seduta da tenersi entro i successivi sette giorni e si procede qualunque sia il numero dei consiglieri intervenuti. Il consigliere eletto rimane in carica, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 3, fino all'elezione del nuovo consigliere.
- 6.5 L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 45 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
- 6.6 In ogni caso in sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione e per le successive elezioni dei rappresentanti dei Comuni, fino all'elezione degli stessi, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune.
- 6.7 Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.
- 6.8 In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
- 6.9 In sede di prima costituzione del Consiglio dell'unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Nuovo testo.

Art. 6 Composizione del Consiglio

- 6.1 Il Consiglio dell'Unione è composto da 8 membri e garantisce la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti. Alle minoranze consiliari dei comuni vengono comunque riservati due seggi.
- 6.2 Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.
- 6.3 Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti con votazione palese, cui partecipa anche il sindaco, i rappresentanti del Comune nel consiglio dell'unione.
- 6.4 i due seggi riservati alle minoranze consiliari dei comuni vengono assegnati sulla base dei maggior numero di voti conseguiti dai consiglieri di minoranza nell'elezione di cui al precedente comma 6.3. A parità di voti il seggio spetterà al rappresentante consiliare di minoranza del comune con maggior numero di residenti. Nel caso la consultazione elettorale riguarda solamente uno od

alcuni comuni, verrà riformulata la graduatoria dei voto conseguiti dai consiglieri di minoranza con riassegnazione dei seggi.

- 6.5 Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.
- 6.6 L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 45 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
- 6.7 In ogni caso in sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione e per le successive elezioni dei rappresentanti dei Comuni, fino all'elezione degli stessi, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune.
- 6.8 Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.
- 6.9 In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
- 6.10 In via transitoria in funzione della modifica statuaria apportata, i consigli comunali dei comuni aderenti provvedono alla sola nomina del rappresentante delle minoranze consiliari.

Testo in vigore.

Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta

17.1 La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta, dal Presidente e da un numero di Assessori che, computando anche il Presidente, sia pari al numero di comuni che aderiscono all'Unione.

17.2 Tra i componenti della Giunta deve essere indicato il Vicepresidente., che sostituisce il Presidente in tutte le funzioni nel caso di assenza e/o impedimento, anche temporaneo dello stesso.

Nuovo testo.

Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta

17.1 La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta, dal Presidente e da due assessori.

17.2 Tra i componenti della Giunta deve essere indicato il Vicepresidente., che sostituisce il Presidente in tutte le funzioni nel caso di assenza e/o impedimento, anche temporaneo dello stesso.